Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 28 luglio 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data 5 gennaio 1943 (registrato al Controllo generale col n. 5-1, addì 25 gennaio 1943, registro decreti n. 28, pagg. 274-75), venne annullato il Regio Magistrale decreto in data 29 febbraio 1932, che privava della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia il sig. Gabriotti Venanzio fu Augusto, e pertanto deve considerarsi tuttora in vigore il Regio Magistrale decreto 5 febbraio 1928, che conferiva al su nominato l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(2548)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 luglio 1943, n. 663.

Attuazione entro l'anno 1943 degli organici degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, previsti per l'anno 1944, dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli organici previsti per l'anno 1944 per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi dalla tabella numero 7 annessa alla legge 3 dicembre 1942-XXI, numero 1417, saranno raggiunti entro l'anno 1943, ferma restando la consistenza degli organici degli ufficiali del predetto Corpo stabilita dalla tabella stessa per l'anno 1945.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 luglio 1943.

Sostituzione del presidente dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1942, col quale fu ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che occorre nominare il presidente del Consiglio stesso, a seguito delle dimissioni presentate dal Senatore Cesare Giovara;

Vista la proposta per la nomina a tale incarico del Senatore Pietro Lissia;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con R. decreto 27 marzo 1939, n. 665;

Visto l'art. 11 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1407;

Decreta:

L'avv. Pietro Lissia, Senatore del Regno è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1943

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1943.

Determinazione delle quote di integrazione per i prodotti serici esportati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1324, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il triennio 1942-1945;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1943, relativo alla costituzione del Comitato previsto dall'art. 8 della citata legge 8 agosto 1942, n. 1324;

Viste le determinazioni adottate dal Comitato predetto nella riunione del 29 marzo 1943;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le determinazioni adottate nella riunione del 29 marzo 1943, dal Comitato previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, e riportato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli effetti delle determinazioni della quota di integrazione di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, il valore medio internazionale della seta tratta greggia semplice, qualità base, viene stabilito, con decorrenza dal 1° agosto 1942 e fino a diversa disposizione, in L. 322 (lire trecentoventidue) il chilogrammo.

Art. 3.

Le quote di integrazione da corrispondere a sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, per i prodotti serici del raccolto 1942 venduti in esportazione,

a decorrere dal 1° agosto 1942 e fino a diversa disposizione, sono determinate come segue:

seta tratta greggia, semplice	L.	33 —
seta tratta greggia, addoppiata e/o torta	»	35,50
seta tratta tinta	»	35,50
filati di doppio, greggi ritorti, tinti	»	13,20

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1943

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1943.
Registro n. 30 Corporazioni, foglio n. 63.

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943.

Inquadramento sindacale delle maestranze boschive e forestali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei lavoratori dipendenti da aziende boschive e forestali;

Considerata la necessità di emanare norme per un idoneo inquadramento sindacale della categoria;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare norme per l'inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le norme di attuazione approvate con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

Qualunque sia la natura dell'attività esplicata, i lavoratori, impiegati ed operai, dipendenti da aziende boschive e forestali, sindacalmente rappresentate da associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Qualunque sia la natura dell'attività esplicata i lavoratori, impiegati ed operai, dipendenti da aziende agricole, esercenti la silvicultura ed attività complementari relative, sindacalmente rappresentate da associazioni sindacali, aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Sono abrogati il n. 6 dell'art. 3 ed il n. 7 dell'art. 7 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1943

Il Ministro: CIANETTI

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1943.

Soppressione del Comitato corporativo per la distribuzione del legname e istituzione dell'« Ufficio legnami » presso il Ministero delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1942, con il quale è stato costituito il Comitato corporativo per la distribuzione del legname;

Ritenuta l'opportunità di istituire, presso il Ministero delle corporazioni, un ufficio per la disciplina della produzione, del commercio e del consumo del legname;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la distribuzione del legname è soppresso.

Presso la Direzione generale dei consumi industriali è istituito l'« Ufficio legnami », al quale sono deferite le attribuzioni spettanti al Comitato predetto.

Art. 2.

Le questioni di carattere generale riguardanti la disciplina della produzione, del commercio e del consumo del legname saranno sottoposte all'esame del Comitato consultivo della Corporazione del legno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1943

Il Ministro: CIANETTI

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1943.

Contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 agosto 1943 dalla destinazione a carburante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
SENTITO
IL COMMISSARIATO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI LIQUIDI CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 agosto 1943, dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 agosto 1943 è liberato dal vincolo dalla destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore ad ettanidri 6.500 da destinarsi ad usi industriali vari.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche del predetto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 22 luglio 1943

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

(2561)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che in data 23 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 luglio 1943, n. 615, concernente la sospensione delle comunicazioni telegrafoniche civili in caso di emergenza.

(2554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Produzione delle calzature civili tipo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento C. 401/09156/PL del 22 giugno 1943, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 6 agosto 1942 e nella circolare C. 298 dell'8 agosto 1942, concernenti la disciplina della produzione e della vendita delle calzature civili tipo, ha stabilito quanto appresso:

1) nella confezione delle calzature tipo *C* estive da uomo, da donna e da ragazzi è consentito anche l'impiego, per la tomaia, di materiali diversi dalle pelli e dai tessuti e, per il fondo, di materiali diversi dal cuoio, dai succedanei del cuoio e dai rigenerati di gomma;

2) le calzature così confezionate e classificate fra le calzature tipo *C* estive, debbono, sia dai produttori che dai commercianti essere vendute a prezzi non superiori ai massimi stabiliti con la circolare P 454 del 25 agosto 1942 per le calzature tipo *C* estive;

3) a decorrere, pertanto, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietato produrre e mettere in vendita calzature civili invernali ed estive diverse dai tipi *A*, *B*, *C* per uomo, per donna, per ragazzi e dal tipo *D* per bambini previsti dalle norme di capitolato per la produzione delle calzature civili tipo approvate a termini del decreto sopracitato con la circolare C. 298 dell'8 agosto 1942;

4) possono tuttavia continuare ad essere prodotte e vendute le calzature da ginnastica, gli zoccoli e i mezzi piedi dei tipi descritti nelle suddette norme di capitolato, nonchè le calzature di gomma descritte nelle norme aggiuntive al capitolato medesimo approvate con la circolare P. 507 del 6 ottobre 1942;

5) le calzature già in commercio che non rientrino nei tipi *A* e *B* sia invernali che estive, vanno pertanto classificate tra le calzature tipo *C* e vendute ai prezzi massimi stabiliti per queste ultime.

In conseguenza è soppressa la classifica « calzature interamente autarchiche » di cui alle norme di capitolato approvate con la circolare C 298 sopra citata.

I produttori debbono apporre su tutte le calzature, sia all'interno che all'esterno, un apposito timbro contenente l'indicazione della ditta produttrice, del tipo, del numero delle calzature e del relativo prezzo massimo di vendita al consumatore.

(2539)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 luglio 1943, i poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, sono prorogati dal 1° luglio al 31 dicembre 1943.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 luglio 1943, i poteri conferiti al sig. Enzo Natali, commissario della Società anonima cooperativa di consumo fra lavoratori di Quezzi e Marassi, con sede in Genova, sono prorogati fino al 31 agosto 1943.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 luglio 1943, si prorogano al 31 dicembre 1943, i poteri conferiti al comm. dott. Gino Rotatti, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo latterie Friulane », di Udine.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 luglio 1943, si nomina il comm. dott. Francesco Maria Magrini, commissario delle seguenti cooperative, in sostituzione del Cons. naz. prof. ing. Mario Giovannini:

1) Società anonima Cooperative Automobilistiche Romane Consorziate « C.A.R.C. »;
2) Società anonima cooperativa Autopubblici « C.A.P. »;
3) Società anonima cooperativa « C.A.I.R.A. »;
4) Società anonima cooperativa Era Nuova;
5) Società anonima cooperativa Italia Nuova « C.A.P. I.N. »;
6) Società anonima cooperativa Roma Littoria;
7) Società anonima cooperativa Roma Nord;
8) Società anonima cooperativa Auto tassistica « S.A. C.A.T. »;
9) Società anonima cooperativa auto pubblici « La Vittoria »;
10) Società anonima cooperativa autisti pubblici legionari d'Africa e di Spagna « Arnaldo Mussolini »;
11) Società anonima cooperativa ali azzurre;
12) Società anonima cooperativa Colosseum;
13) Società anonima cooperativa Combattenti autisti « S.A.C.T.C.A.T. »;
14) Società anonima cooperativa « Costanzo Ciano » Unione autisti padri famiglie numerose;
15) Società anonima cooperativa « Impero » tra noleggiatori di rimesse;

16) Società anonima cooperativa Italiana Autotrasporti Gassogeni Autarchici « S.A.C.I.A.G.A. »;
17) Società anonima cooperativa Nuova Europa;
18) Società anonima cooperativa Statilia;
tutte con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione adottate dal commissario con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 luglio 1943, si conferiscono all'avv. Mario Anfossi, liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio d'irrigazione di Lombriasco », le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1942.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 luglio 1943, si prorogano al 31 ottobre 1943, i poteri conferiti al capitano Isaia Longo, commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Littoria », di Terni.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(2541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione e al consumo della pasta alimentare

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le categorie interessate, ha provveduto ad un generale riordinamento, su piano nazionale, dei prezzi, alla produzione ed al consumo, della pasta alimentare. A partire dal 1° giugno 1943, per il grano, gli sfarinati e la pasta alimentare entrano in vigore i seguenti prezzi.

Grano duro. — Il prezzo del grano duro è unificato, mediante conguaglio dell'Ucefap, in L. 185,80 al q.le « franco molino Regno ».

Sfarinati per pastificazione. — Il prezzo del semolato di grano duro è fissato in L. 222,85 al q.le per merce resa « franco pastificio Regno ». Detto prezzo è comprensivo della quota di L. 6,65 a q.le a favore dell'Ucefap per conguaglio spese di trasporto da molino a pastificio.

Tutti gli sfarinati destinati alla pastificazione saranno fatturati al detto prezzo mediante conguaglio da parte dell'Ucefap.

Dato di pastificazione. — Sono stati determinati tre dati di pastificazione, corrispondenti a tre raggruppamenti territoriali:

L. 70 — Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Roma, Zara, Lubiana (I Gruppo).

L. 65 — Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio (esclusa Roma), Napoli, Salerno (II Gruppo).

L. 60 — Benevento, Avellino, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (III Gruppo).

Prezzo pasta alla produzione. — E' stato determinato un prezzo unico di vendita della pasta alla produzione, per merce nuda, franco pastificio, messa su veicolo del ricevitore, in L. 280,85 per la merce prodotta nel continente e nella Sardegna e L. 243,85 per la merce prodotta in Sicilia.

Detto prezzo risulta dalla somma del prezzo unificato degli sfarinati per pastificazione (L. 222,85) più il dato di pastificazione (L. 70, L. 65, L. 60) meno la quota di rimborso i.g.e. (L. 5) più o meno le seguenti quote conguaglio a carico o a favore dei pastifici:

L. 7 a q.le a favore dei pastifici del 1° gruppo (a carico Ucefap);

L. 2 a q.le a favore dei pastifici del 2° gruppo (a carico Ucefap);

L. 34 a q.le a favore dei pastifici della Sicilia (a carico Ucefap);

L. 3 a q.le a carico dei pastifici del 3° gruppo (a favore Ucefap);

In tal modo, a partire dal 1° giugno restano abolite tutte le quote conguaglio per cambi di miscela e tassi di abburattamento e restano in vigore solamente quelle relative al conguaglio dei prezzi degli sfarinati impiegati nella pastificazione in luogo del semolato di grano duro (a carico dei molini) e quelle che gravano sulla produzione della pasta come sopra specificato a carico o a favore dei pastifici.

Prezzi al consumo. — In tutti i Capoluoghi di provincia e nei Comuni di produzione, i pastifici cederanno la pasta direttamente ai dettaglianti al prezzo di L. 286,85 (Sicilia L. 249,85) per merce resa franco negozio (scarico compreso). La differenza di L. 6 a q.le fra il prezzo nazionale alla produzione, e cioè L. 280,85 (Sicilia L. 243,85) e quello « franco negozio dettagliante » cioè L. 286,85 (Sicilia L. 249,85) è attribuita al pastificio a titolo di rimborso spese trasporto (L. 4) e nolo vuoti (L. 2). Aggiungendo al prezzo « franco negozio dettagliante » così determinato, la percentuale dell'8 % di cui 1 % per calo e 7 % per margine lordo, si ottiene il prezzo al consumo di L. 3,10 al kg. (Sicilia L. 2,70) valevole per tutti i Comuni sede di pastificio e per i Capoluoghi di provincia.

Nel caso in cui la produzione del Capoluogo non fosse sufficiente per soddisfare le esigenze del consumo locale, oppure non ve ne fosse affatto, tutte le spese relative per il passaggio da « franco pastificio » a « franco negozio dettagliante » per la merce d'importazione saranno rimborsate ai grossisti dall'Ucefap, in conformità degli accordi intervenuti fra il detto Ente e la categoria interessata auspice questo Ministero. In tal modo il dettagliante pagherà in ogni caso L. 286,85 (Sicilia L. 249,85) per merce imballata « resa franco negozio » (scarico compreso) senza ulteriori aggravi.

Per gli altri Comuni della provincia il prezzo di L. 3,10 a kg. sarà maggiorato delle sole spese di trasporto e dell'eventuale margine del grossista, tenendo presente che la pasta di produzione extra provinciale sarà ceduta « franco vagone arrivo » con conguaglio spese trasporto ferroviario a carico dell'Ucefap e quella di produzione provinciale « franco pastificio »; in tal modo la pasta di importazione, ai fini del prezzo, è considerata come se fosse stata prodotta in provincia.

Per la pasta confezionata in pacchi, il pastificio può addebitare la somma di:

L. 20 a q.le per i pacchi di peso da kg. 1;
L. 15 a q.le per i pacchi di peso da kg. 5.

Il prezzo al consumo della pasta venduta in pacchi (confezione di origine) potrà essere maggiorato, rispettivamente, di L. 0,20 e L. 0,15 al kg.

In ogni caso, i pacchi dovranno recare l'indicazione del pastificio produttore e del peso, il quale s'intende sempre riferito al « lordo » della carta impiegata.

A tale effetto si precisa che il peso della carta non potrà essere superiore a gr. 30 per i pacchi da kg. 1 e a gr. 150 per i pacchi da kg. 5.

La quota usura imballi di L. 2 a q.le, essendo stata calcolata « mediamente », sarà addebitata in fattura anche in caso di vendita di pasta in pacchi, o se l'imballo è fornito dal compratore.

Forniture alle Forze armate. — I prezzi della pasta per la fornitura alle FF. AA., qualunque sia la miscela impiegata, risultano fissati come segue:

L. 287,85 a q.le per i pastifici di 1° gruppo;
L. 282,85 a q.le per i pastifici di 2° gruppo;
L. 277,85 a q.le per i pastifici di 3° gruppo.

Ai detti prezzi, che si intendono franco pastificio, merce nuda, insaccata in tele dell'A. M. e pesata, si aggiunge l'integrazione di L. 6,50 a q.le per le spese di collaudo, interessi, messa su veicolo, trasporto locale e messa a vagone.

Per la pasta in pacchi e/o casse si applicheranno le maggiorazioni concordate tra le parti. I detti prezzi si applicheranno per tutta la merce, che sarà collaudata a partire dal 1° giugno anche se riflette impegni assunti a prezzi diversi.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conguaglio prezzi alla produzione ed al consumo della pasta alimentare

Per effetto dell'applicazione della nuova disciplina dei prezzi degli sfarinati adibiti alla pastificazione e della pasta alimentare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto quanto segue:

Grano. — Il grano duro esistente presso i molini alla sera del 31 maggio sarà valutato al prezzo di L. 185,80 al q.le, per merce franco molino.

Sfarinati. — Gli sfarinati di grano tenero e duro o di altri cereali, destinati alla pastificazione, esistenti presso i pastifici alla sera del 31 maggio saranno valutati al prezzo di L. 222,85 al q.le franco pastificio.

Gli sfarinati esistenti presso i molini, destinati alla pastificazione, saranno valutati al prezzo di L. 216,20.

Pasta. — La pasta esistente presso i pastifici alla sera del 31 maggio, meno quella destinata alle FF. AA., già collaudata, e cioè già esaminata ed individuata dalla Commissione di collaudo, sarà valutata al prezzo di:

L. 287,85 per i pastifici di 1° gruppo;
L. 282,85 per i pastifici di 2° gruppo;
L. 277,85 per i pastifici di 3° gruppo (Sicilia compresa).

La pasta esistente alla sera del 31 maggio presso i grossisti sarà valutata al prezzo di L. 286,85 (continente e Sardegna) e L. 249,85 (Sicilia). La differenza tra i detti prezzi e quelli vigenti per merce « franco negozio dettagliante » o « franco vagone partenza » sarà conguagliata.

Prezzi di consumo. — I prezzi al consumo, così come sono stati fissati con altro comunicato andranno in vigore col 1° giugno.

I prezzi di vendita attuali saranno applicati sino all'esaurimento delle scorte esistenti presso i dettaglianti accertate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Conguagli. — Il conguaglio dei prezzi del grano, degli sfarinati e della pasta sarà effettuato dall'Ucefap in base alle rimanenze risultanti dai libri di carico e scarico.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2550)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Condizioni generali di vendita della pasta alimentare

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le categorie interessate, ha disposto quanto segue:

1. — I prezzi del grano e degli sfarinati si intendono riferiti a merce resa, rispettivamente, franco molino e franco pastificio.

All'Ucefap è demandato l'incarico di provvedere al conguaglio delle spese di trasporto mediante l'applicazione delle quote previste dal nuovo piano dei prezzi.

2. — I prezzi della pasta di produzione foranea (non prodotta nell'ambito del Comune) destinata al consumo dei Comuni capoluogo o di quelli sede di pastifici con regolare assegnazione sono riferiti a merce resa « franco negozio dettagliante » con conguaglio delle spese di trasporto e utile del grossista a carico dell'Ucefap a norma degli accordi intercorsi, auspice questo Ministero, tra il detto Ente e la categoria interessata.

3. — Il prezzo unificato della pasta alla produzione, si intende riferito, se di produzione provinciale, a merce resa franco pastificio, se di produzione extra provinciale a merce resa franco vagone arrivo.

4. — Per la normale usura dei vuoti forniti dai pastifici (casse o sacchi) non è dovuto alcun compenso da parte del compratore.

Resta inteso, però che i vuoti stessi dovranno essere restituiti non declassati, e cioè non debbono essere stati adibiti ad altri usi e non debbono presentare segni di anormale deterioramento.

La restituzione dei vuoti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna o dalla spedizione se la fornitura è effettuata a clienti della stessa provincia, oppure entro 60 giorni se la fornitura è effettuata a clienti fuori provincia.

Trascorsi tali termini il pastificio potrà considerare i vuoti venduti, salvo che non intenda prorogare il detto termine contro un compenso da concordarsi fra le parti.

5. — La riconsegna dei vuoti dovrà essere effettuata al pastificio a spese del compratore; alla stazione ferroviaria di arrivo del pastificio, nel caso in cui la restituzione sia effettuata a mezzo ferrovia; nessuna spesa sarà gravata sul compratore ove la restituzione avvenga all'atto della consegna a domicilio, da parte del pastificio e questi abbia la possibilità di rilevare i vuoti con lo stesso mezzo col quale ha effettuato il trasporto della pasta.

6. — Il pastificio potrà addebitare, a parte, in fattura, a titolo di deposito cauzionale, il costo dei vuoti; il detto deposito dovrà essere senz'altro restituito al compratore alla riconsegna dei vuoti stessi.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2551)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che il giorno di mercoledì 18 agosto 1943, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942 n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223, del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 17 dello stesso mese di agosto, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 27 luglio 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2553)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943, relativi ai certificati di rendita P R. 3,50 %. n. 376715 e n. 376716, di annue L. 210 ciascuno, intestati rispettivamente a Oddone Lorenzo fu Francesco e Oddone Giovanni fu Francesco, con usufrutto a Calsagno Maria Angela fu Bernardo, dom in Savona.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 9 luglio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 5 % 1943 Serie A	1282	Capitale 500 —	Morello *Giuseppe* detto Pino di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tassorello di Lumarzo (Genova).	Morello *Bartolomeo-Giuseppe* di Andrea, minore, ecc., come contro.
Id. Serie C	1042	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	1331	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
~~Cons.~~ 3,50 % 1906	800227	315 —	Sajeva Antonino fu Achille, dom. a Girgenti, con usufrutto vitalizio a favore di Sajeva *Teresina* fu Achille, nubile, dom. a Girgenti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Sajeva *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	317388	875 —	Gaini Bernardo di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Valsecchi *Caterina* fu Giuseppe, moglie di Gaini Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Valsecchi *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	376239	77 —	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Caterina* fu Giuseppe, ved. Gaini Giuseppe, con usufrutto come sopra.	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	419510	73, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443418	17, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	424172	7 —	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Catterina* fu Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	395856	10, 50	Gaini Bernardino fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Caterina*, ecc., come sopra.	Gaini Bernardino fu Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	461863	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	705845	140 —	Covini *Maria-Teresa* detta anche Teresa, di Ambrogio moglie di Albertini Archimede fu Vittorio, dom. a Pavia, vincolata per dote.	Covini *Maria-Rosa* di Ambrogio, ecc., come contro.
Id.	722312	24, 50	Basso *Giulio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ortovo (Genova).	Basso *Domenico-Mello-Giulio* di Giacomo, ecc., come contro.
Id.	722313	24, 50	Basso *Camilla* di Giacomo, ecc., come sopra.	Basso *Filina-Camilla-Maria* di Giacomo, minore, ecc., some sopra.
Id.	707757	437, 50	Anfossi Domenica di Lorenzo, moglie di *Ernesto* Giani, dom. a Occimiano (Alessandria).	Anfossi Domenica di Lorenzo, moglie di Giani *Antonio Ernesto-Umberto*, dom. a Occimiano (Alessandria).
Rend. 5 %	190592	30 —	*Maiolo* Carolina fu Luigi, nubile, dom. a San Stefano Roero (Cuneo).	*Maiolo* Carolina, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	346618	343 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	364413	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	390808	31, 50	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	162703	250 —	Piazzo Lorenzo di Giuseppe, dom. a Frabosa Sottana (Cuneo).	Piazzo Lorenzo di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Frabosa Sottana (Cuneo).
Id.	117063	15 —	Arai *Giovanna* di *Giovan-Battista*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Arai *Maria-Giovanna-Ida* di *Eusebio-Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).
Id.	139190	185 —	Perego Giuseppina di Carlo, dom. in Monza (Milano), l'usufrutto vitalizio spetta a Terruzzi *Antonio* fu Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Terruzzi *Giuseppe Antonio* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	328376	52,50	Gatto *Dosolina* fu Bartolomeo, nubile, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a Dagnino Anna fu Francesco ved. Parodi.	Gatto *Maria-Angela Dussolina* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Id.	328388	133 —	Parodi *Rosa* fu Salvatore, moglie di Goldoni Antonio, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con usufrutto come sopra.	Parodi *Angela-Maria* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	313903	707 —	Nava Armelina fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa *Rosa* fu Francesco, ved. di Nava *Luigi*, dom. a Garlasco (Pavia).	Nava Armelina fu *Francesco-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa *Rosalia o Rosa* fu Francesco, ved. di Nava *Francesco-Luigi*, dom. a Garlasco (Pavia).
Id.	313904	353,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Nava *Marietta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Garlasco (Pavia).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Nava *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	313905	353,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Moruzzi Rosa fu Antonio, nubile, dom. a Garlasco (Pavia).	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	303117	77 —	Dalponte Riche fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Panizza *Margherita* di Lorenzo ved. di Dalponte *Giuseppe*, dom. in Alessandria.	Dalponte Riche fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Panizza *Giuseppina Francesca* di Lorenzo, ved. di Dalponte *Lorenzo*, dom. in Alessandria.
Id.	434698	175 —	Cafaro *Anna* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Russo Spena Bianca, ved. Cafaro, dom. a Calvano (Napoli).	Cafaro *Maria-Anna* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	287972	700 —	Liberti *Rosa-Margherita* di *Emanuele*, moglie di Federico Giuseppe, dom. a Genova, con vincolo dotale.	Liberti *Rosa* di *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	294741	598,50	Airaghi *Rosina* fu Clorindo ved. Somarelli, inferma di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Boni Clorindo fu Enrico, dom. a Campione (Como).	Airaghi *Angela-Ernesta Rosa* fu Clorindo ved. Somarelli, ecc., come contro.
Id.	477717	322 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1943

Il direttore generale: POTENZA

(1982)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.